

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1373

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FABRIS, ZOTTI, DOPPIO, MINUCCI Daria,
CREUSO, BERNINI, PERINA, ZOSO e PAVAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1993

**Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva
cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto**

ONOREVOLI SENATORI. - Una indagine di pochi anni fa, eseguita dalla regione Veneto, ha constatato la presenza in questa regione di circa 5000 corsi d'acqua. Tale quantitativo comprende una serie innumerevole di rogge, ruscelli, canali d'irrigazione, eccetera, che coprono l'intero territorio della regione Veneto in cui bisogna anche tener conto della situazione idrica in provincia di Rovigo caratterizzata dalla presenza di un reticolo di corsi d'acqua derivati dal delta del Po e da altri fiumi.

Tale condizione ha favorito nel passato non solo una buona resa dell'agricoltura ma anche lo sviluppo di una serie di produzioni artigianali ed industriali legati all'utilizzo dei corsi d'acqua (ceramica, industria laniera, molini, eccetera).

In presenza di tale situazione, nel passato sono state eseguite numerose costruzioni sia civili che produttive in fregio ai corsi di

acqua o sopra gli stessi in modo da poter sfruttare tale ricchezza.

Tali costruzioni sorte fino a non molto tempo fa, con i permessi che si usavano nel tempo, vengono ora poste di fronte a richieste di regolarizzazione e di pagamento di canoni, molte volte esagerate se non incomprensibili. Ora se si tiene conto che molte lavorazioni si sono abbandonate o comunque si sono modificati i sistemi di produzione, si comprende come sia necessario un intervento legislativo che prenda atto dello stato di fatto, dia una risposta certa ai cittadini sui loro diritti e doveri e comunque si regolarizzino delle posizioni che oggi sono prive di certezza con grave danno per lo Stato e per i cittadini.

Ecco perchè è opportuno far valere per l'intera regione Veneto, con leggere modifiche, la normativa che il Parlamento, con la legge 5 febbraio 1992, n. 177, ha adottato con riferimento ad alcune province.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aree demaniali non più interessate all'esercizio della pubblica funzione, ricadenti nel territorio della regione Veneto su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1992 opere di urbanizzazione o costruzioni da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione e quelle ancorchè non edificate ma comunque in possesso pacifico dei privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune il quale provvederà all'alienazione forzata ai richiedenti aventi diritto, una volta sancito da parte dell'ente territoriale competente la cessata funzione idraulica.

Art. 2.

1. Tutte le aree demaniali che sono state interessate da opere di urbanizzazione ma per le quali permanga una seppur ridotta funzionalità idraulica, presente o presunta, sono oggetto, a domanda degli interessati, della concessione del diritto di superficie con le modalità previste dalla legge, salvo il caso in cui ad insindacabile giudizio dell'ente territoriale di competenza, l'occupazione in atto non ne pregiudichi il regolare funzionamento. La concessione del diritto di superficie è limitata ai soli manufatti che insistono sulla proiezione del sedime demaniale e che siano stati realizzati anteriormente al 31 dicembre 1992. La concessione viene rilasciata dall'Intendenza di finanza competente dietro pagamento di una somma stabilita dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai

privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

Art. 4.

1. Il prezzo di cui all'articolo 3 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno.

2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento, mediante consulenza tecnica.

3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di lire 100.000.

Art. 5.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.

2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, è di competenza del pretore nella cui circoscrizione è sita l'area acquisita.

Art. 6.

1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 7.

1. L'acquisto delle aree o la concessione hanno valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fanno venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

Art. 8.

1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.

Art. 9.

1. Nei territori della regione Veneto la legge 5 febbraio 1992, n. 177, cessa di aver efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

